



TRIBUNALE DI LARINO
Collegio Fallimentare

DECRETO
(Art. 162 l. f.)

Il Tribunale di Larino, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei sigg.ri magistrati:

Dott. RINALDO d'ALONZO Presidente-relatore ed estensore
Dott. TIZIANA DI NINO Giudice
Dott. STEFANIA VACCA Giudice

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Rilevato che PALAZZO EPOLI S.R.L. (P.IVA 01453340430) ha depositato in data 12.7.2019 domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma sesto, L. F., come aggiunto dal n. 4) della lett. b) del comma 1 dell'art. 33, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, come sostituito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, e successivamente riscritto dall' *art. 82, comma 3, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*;

visto che la domanda contiene:

- i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
- l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;

rilevato che, non pendendo procedimento per la dichiarazione di fallimento, il termine che il Tribunale può concedere per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo del citato art. 161 L.F. non può essere superiore a 120 giorni;

ritenuto che, preso atto delle ragioni della riserva indicate nel ricorso e specificate a pag. 1 e 2 (evitare il consolidamento delle cause di prelazione e delle azioni esecutive eventualmente promosse dai creditori), appare congruo concedere termine fino al 17.12.2019;

ritenuto che nelle more del concedendo termine debba disporsi, da parte di PALAZZO EPOLI S.R.L. l'obbligo di deposito, da eseguirsi ogni venti giorni, di un prospetto, riferito ai venti giorni precedenti, contenente l'indicazione:

- delle operazioni, attive e passive, compiute nel periodo, di importo unitario superiore ad €. 2.000,00, relative alla ordinaria amministrazione dell'attività aziendale;
- degli oneri finanziari maturati nel periodo;



- dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;
- la situazione finanziaria dell'impresa.

con la specificazione che il prospetto dovrà essere depositato anche se negativo;

ritenuto di dover nominare, nelle more della predisposizione del piano un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6 l. fall.;

P.Q.M.

concede a PALAZZO EPOLI S.R.L. termine fino al 17.12.2019 per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo del citato art. 161 L.F.;

dispone che tizio provveda al deposito, da eseguirsi ogni venti giorni, di un prospetto, riferito ai venti giorni precedenti, contenente l'indicazione:

- delle operazioni attive e passive compiute nel periodo di importo unitario superiore ad €. 2.000,00 relative alla ordinaria amministrazione dell'attività aziendale;
- degli oneri finanziari maturati nel periodo;
- dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;
- la situazione finanziaria dell'impresa.

Dispone che detto prospetto, entro il giorno successivo al deposito, sia pubblicato nel registro delle imprese a cura della cancelleria.

Nomina commissario giudiziale il dott. CICCONE Placido.

Dispone che entro il 17.1.2020 il commissario giudiziale depositi relazione nella quale, previa analisi della tipologia di proposta concordataria presentata (liquidatoria o in continuità), verifichi:

l'attivo realizzabile stimato nel piano;

i pagamenti cui questo attivo è destinato, secondo le prospettazioni del piano, a soddisfare;

la sussistenza delle condizioni per l'ammissione della società ricorrente alla procedura invocata previste dall'art. 160 l.f., e cioè lo "*stato di crisi*" in cui versa la ricorrente e la proposta di un piano di soddisfacimento dei crediti mediante la liquidazione dell'attività da parte dell'imprenditore;

le classi in cui il ceto creditorio risulta suddiviso, e la omogeneità delle stesse;

la completezza e la regolarità della documentazione prodotta e allegata dalla società ricorrente, ai sensi degli artt. 161 l.f.;

la idoneità di quanto prospettato nel piano, nonché i tempi di realizzo previsti (sulla scorta di una valutazione sommaria e prognostica – l'unica possibile in questa sede) al pagamento delle spese e dei creditori secondo la percentuale proposta in ricorso.

Fissa l'udienza del 28.1.2019 per la verifica dell'ammissibilità della proposta concordataria o, in alternativa, dell'eventuale dichiarazione di fallimento.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Larino, lì 17.09.2019

**Il Presidente del Collegio
Dott. Rinaldo d'Alonzo**

